



## **Comune di Forte dei Marmi**

**Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della  
L. R. T. 3 gennaio 2005, n. 1  
Istituzione e disciplina delle funzioni del Garante della  
comunicazione**

### **ART.1- FINALITA' E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Definizione degli strumenti urbanistici: ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2005 è strumento della pianificazione territoriale, di competenza comunale, il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 sono atti di Governo del Territorio: il Regolamento Urbanistico disciplinato dall'art. 55 e i Piani Complessi di Intervento disciplinati dall'art. 56 e le loro varianti; i Piani Attuativi di cui all'art. 65 e il Piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 e le loro varianti; i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

### **ART. 2 - ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI CITTADINI**

1. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante delle comunicazioni, in relazione agli strumenti e agli atti di cui all'articolo 1, assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Assicura inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.
2. Per le procedure più complesse, a discrezione dello stesso Garante, dovrà essere garantita la diffusione delle notizie con mezzi di comunicazione ad ampio raggio quale la pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente, nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale.
3. Per ogni fase del procedimento (formazione, adozione ed approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di Governo del territorio e delle relative varianti), il Garante della comunicazione è tenuto ad informare i singoli interessati che possono formulare una istanza scritta in merito allo stato di avanzamento della procedura, alla tempistica dei passaggi successivi, alla previsione dei momenti intermedi del procedimento (conferenze di servizi, deposito, osservazioni, esame delle osservazioni) e della conclusione del procedimento con l'approvazione. La risposta ufficiale alla domanda scritta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza stessa al protocollo dell'ente.
4. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento, la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

### **ART. 3 – COMPITI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

1. Il Garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di Governo del territorio di competenza Comunale sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento in atto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Garante:
  - a) predisporre, fino dall'avvio del procedimento, in collaborazione con il Responsabile del procedimento, il piano di comunicazione, le modalità di partecipazione dei cittadini ed i criteri a cui il Responsabile del procedimento deve attenersi per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini;
  - b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal Responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatici e normativi;
  - c) verifica che le modalità con cui il Responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;

- d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al Responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al Governo del territorio;
- e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
- f) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della L.R.T. 1/2005.

#### **ART. 4 - ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA DI PROGETTAZIONE**

1. Per poter esercitare al meglio i compiti definiti al precedente articolo 3, il Garante deve rapportarsi costantemente con il Responsabile del procedimento. Dovrà essere, infatti, pienamente coinvolto nelle scelte strategiche del progetto in modo da poter comunicare agli interessati sia la motivazione del progetto che i vari passaggi formali dell'iter. Ciò è di fondamentale importanza per poter redigere correttamente il rapporto di cui al successivo comma 2.
2. In sede di adozione e di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di Governo del territorio, il Garante della comunicazione provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta all'interno del procedimento in oggetto, come definito dall'art. 20, comma 2, della L.R.T. 1/2005.
3. Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere l'informazione effettiva e tempestiva sulle scelte, operate dall'Amministrazione comunale, alla popolazione, sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche.

#### **ART. 5 – PROCEDIMENTI DI PIANI ATTUATIVI**

1. Il Garante della comunicazione può non essere nominato nei procedimenti per l'adozione e l'attivazione di Piani Attuativi di cui all'art. 65 e seguenti della L.R. 1/2005.
2. La possibilità di cui al comma 1 del presente articolo, è esercitata nei casi di Piani Attuativi che derivano da atti di Governo del territorio che sono stati oggetto di processo di valutazione integrata e valutazione ambientale strategica.

#### **ART. 6 - ISTITUZIONE E NOMINA**

1. Il Garante della comunicazione è nominato dal Segretario Generale con proprio provvedimento contestualmente all'atto di avvio di ciascun procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 1/2005 o, in caso di atto di Governo del territorio, all'atto di indirizzo per la formazione dello strumento urbanistico. Ne è obbligatoria la nomina in caso di procedimento che riguardi gli strumenti della pianificazione, del Regolamento Urbanistico e dei Piani Complessi d'Intervento e loro varianti; ne è obbligatoria la nomina anche in caso di atto di Governo che renda necessaria la conclusione di un accordo di pianificazione.
2. Nel conferire l'incarico il Segretario Generale dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.  
Il Garante è scelto fra il personale direttivo appartenente alla struttura comunale appartenente alla categoria D.  
Il Garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per il quale è stato nominato.
3. L'incarico di Garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.R.T. 1/2005, con l'incarico di Responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di Governo del territorio.
4. Per procedimenti relativi a strumenti o atti di particolare rilievo, la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Segretario Generale alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

#### **ART. 7 - RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE**

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
2. Il Garante potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione oltre che del Servizio Urbanistica, anche dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del C.E.D. e dei mezzi a loro disposizione nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi e uffici dell'Ente.

#### **ART. 8 – RAPPORTO CONSUNTIVO**

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell' articolo 20 comma 2 della L.R.T. 1/2005 per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al Governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3 della L.R.T. 1/2005.
2. Il rapporto è allegato, a cura del Responsabile del procedimento, agli strumenti di pianificazione e relative varianti, nonché gli atti del Governo del territorio di competenza del Comune di cui al comma 2 dell'articolo 10 della stessa legge, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio comunale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della L.R.T. 1/2005.
3. Nel rapporto consuntivo il Garante:
  - a) esplicita le modalità informative che hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
  - b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
  - c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.